

Formez PA

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 37 del 12 DIC. 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione delle partecipazioni possedute – Individuazione delle partecipazioni da alienare – Determinazioni per l'alienazione

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, il "Testo Unico");
- Visto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Testo Unico, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le loro associazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Formez PA, in quanto associazione di diritto privato partecipata interamente da pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Testo Unico, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";



- Rilevato che, per effetto dell'art. 24 del Testo Unico, entro il 23 marzo 2017, il Formez PA deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate secondo le prescrizioni ivi contenute;

- Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del Testo Unico – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, del Testo Unico:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del Testo Unico sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del Testo Unico;

- Considerato altresì che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- Valutate, pertanto, le attività svolte dalle partecipazioni societarie detenute dal Formez PA alla data dell'entrata in vigore del Testo Unico, ed ossia laddove le amministrazioni rilevino;

- Visto il Piano di Dismissione delle Partecipazioni del Formez PA ("Piano di Dismissione"), approvato dall'Assemblea degli Associati il 19 febbraio 2015, che, anticipando di fatto l'attuale prescrizione di cui all'art. 24 comma 1 del Testo Unico, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'ente a tale data in società di capitali ed enti di diritto privato, individuando quelle da alienare, risultate prive dei requisiti atti a giustificare il mantenimento, in quanto non più coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'ente, nonché con la ridefinizione della relativa *mission*;

- Considerato che, sulla base delle modalità operative definite nel Piano di Dismissione, in relazione alle diverse tipologie di partecipazioni detenute, è stato attuato il progressivo processo di dismissione della quasi totalità delle relative partecipazioni, del cui avanzamento è stata resa costante informativa documentale agli associati, alle autorità di vigilanza e controllo dell'ente, nonché al Collegio dei Revisori dell'ente;



- Rilevato che, all'esito del processo di dismissione intrapreso, il Formez PA, alla data di entrata in vigore del Testo Unico (i.e. 23 settembre 2016), detiene, oltre alle partecipazioni in enti e società di diritto privato in liquidazione - per le quali si sta proseguendo a dare pieno impulso alla definizione delle relative procedure - una partecipazione di minoranza in due sole società, di cui appresso, la cui dismissione postula la cessione onerosa;

- Tenuto conto che nell'ambito del Piano di ricognizione delle partecipazioni detenute ed attuativo di quelle da alienare (il "Piano") e nella Relazione Tecnica allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato effettuato ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Testo Unico, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Formez PA alla data del 23 settembre 2016;

- Visto l'esito della ricognizione effettuata di tutte le partecipazioni detenute, istruita in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni di cui all'art. 24 del Testo Unico, come risultante nel Piano e nella Relazione Tecnica, qui allegati, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta;

- Considerato che, ai sensi del citato art. 24 del Testo Unico, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

- Rilevato che le partecipazioni societarie detenute, oggetto del Piano, svolgono attività che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3. In particolare, con riferimento al criterio individuato dal citato comma 1 dell'art. 4 del Testo Unico, le attività svolte dalle società di cui appresso, non risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Formez PA, e dunque non rispondono al suddetto requisito, (cd. vincolo di scopo), né peraltro le stesse refluiscono in alcuna delle attività tassativamente individuate dai commi 2 e 3 (c.d. vincolo di attività), ditalchè, in forza del citato disposto normativo, l'ente non può più mantenere le suddette partecipazioni societarie detenute, che devono essere quindi alienate, nei termini e con le modalità previste dal Testo Unico ed individuate dal Piano;

- Verificato che, di conseguenza, in base a quanto sopra, ed analiticamente indicato nel Piano, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni di minoranza detenute nelle società:

- **Ancitel spa**, quota di partecipazione pari al 9,98% del capitale sociale: la società svolge attività che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3. In particolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Testo Unico, si è valutato che la stessa ha per oggetto attività di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Formez PA, e, comunque, svolge attività che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui ai successivi commi 2 e 3;
- **Sudgest Aid Aiutare lo sviluppo difficile società consortile a responsabilità limitata**, in breve, **Sudgest Aid s.c. a r.l.**, quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale: la società svolge attività che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3. In particolare, come rilevato nel Piano, non soltanto le attività svolte non sono conformi a quelle individuate ai commi 2 e 3, sopra riportati, bensì le attività internazionali, *core business* ed attività prevalente svolta della società, non risultano in alcun modo necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Formez PA, atteso che, in forza della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 30 luglio 2014, è stata del tutto soppressa la funzione delle "Relazioni Internazionali" dell'ente, nonché, in conseguenza, definitivamente dismesse le attività internazionali precedentemente svolte, venendo così del tutto meno il c.d. vincolo di scopo richiesto dal comma 1 dell'art. 4 in commento;

- Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Formez PA non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, le stesse sono liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

- Tenuto conto delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica, nonché delle valutazioni ed indicazioni di cui al Piano, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

- Tenuto conto che la partecipazione detenuta in Ancitel spa è già in via di dismissione, posto che con determina del Commissario Straordinario n. 16, del 10 aprile 2015, in attuazione delle previsioni del Piano di Dismissione, richiamati i principi di carattere generale in materia di contratti pubblici e le regole dell'evidenza pubblica, cui si è data spontanea applicazione, è stata deliberata la dismissione della suddetta partecipazione attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

- Rilevato che la procedura ad evidenza pubblica esperita con avviso d'asta pubblicato sul sito istituzionale dell'ente il 1 luglio 2015, è andata deserta in conseguenza della mancata ricezione di alcuna offerta alla data della relativa scadenza, come da conforme dichiarazione a firma del Responsabile del Procedimento del 18 settembre 2015, prot. Formez n. 22011;

- Ritenuto, alla luce di quanto sopra, come analiticamente motivato nell'ambito del Piano, di potere dare avvio al procedimento di liquidazione in denaro dell'intera quota di partecipazione detenuta in Ancitel spa, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter codice civile, in virtù del meccanismo di recesso *ex lege* previsto dal comma 5 dell'art. 24, per le ipotesi di mancata alienazione della stessa entro un anno dalla ricognizione in virtù della quale si è dato avvio al relativo procedimento di dismissione, avendo il Formez PA già esperito il previo tentativo di alienazione, e trascorso il termine previsto;

- Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'ente, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione del caso di cui all'art. 10, secondo periodo, di cui appresso;

- Ritenuto che, in forza delle motivazioni e condizioni analiticamente espresse nel Piano e nella Relazione Tecnica, per effettuare l'alienazione della partecipazione detenuta in Sugdest Aid s.c. a r.l. in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, secondo periodo, Testo Unico, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci ed il gradimento previsto dallo statuto, nonché, in ossequio ai principi dettati dall'art. 10 citato di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, procedendo altresì alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso diretto alla ricezione di eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto dell'intera partecipazione *de quo* ad un prezzo più alto rispetto a quello offerto, onde garantire la vendita in esame al prezzo migliore possibile;

- Ritenuto che le partecipazioni societarie indirettamente detenute dal Formez PA attraverso la partecipazione al capitale sociale di Ancitel spa, individuate nella parte ricognitiva del Piano, non formano oggetto della parte attuativa dello stesso, né tantomeno della ricostruzione di dettaglio delle partecipazioni detenute di cui alla parte valutativa della Relazione Tecnica allegata, considerata l'automatica e conseguente dismissione, all'esito di quella detenuta in Ancitel spa;

- Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;
- Richiamato il Piano di Dismissione, tutte le deliberazioni del Commissario Straordinario emanate in attuazione del detto Piano di Dismissione ed i risultati dallo stesso ottenuti, i relativi documenti informativi inerenti l'attuazione, ed ossia lo "Stato di Avanzamento del Piano di Dismissione" del 13.10.2015, prot. n 24450 e del 24.03.2016 prot. n. 4335 e, da ultimo, lo "Stato di avanzamento del piano di dismissione delle partecipazioni ed attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", sottoposto all'attenzione dell'Assemblea degli Associati del Formez PA dell'11 ottobre 2016;
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Assemblea degli Associati nella seduta del 19 febbraio 2015 con l'approvazione del Piano di Dismissione in ordine alle modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dal Formez PA, nonché nella seduta dell'11 ottobre 2016, nel corso della quale ha preso pienamente atto del relativo stato di avanzamento della dismissione e dell'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 24 del Testo Unico a tale data;

DELIBERA

- di approvare il Piano di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ed attuativo della dismissione delle partecipazioni da alienare ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico e la Relazione Tecnica di accompagnamento alla ricognizione delle partecipazioni detenute da alienare, allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale;
- in particolare, di approvare la ricognizione ivi effettuata di tutte le partecipazioni possedute dal Formez PA alla data del 23 settembre 2016, di cui al suddetto Piano di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ed attuativo della dismissione delle partecipazioni da alienare ed alla Relazione Tecnica;
- di confermare la volontà di procedere alla dismissione dell'intera quota di partecipazione detenuta nella società Ancitel spa, per le motivazioni e con le modalità individuate nel citato Piano e richiamate in premessa, che qui si intende integralmente riportata, ed ossia formalizzando la richiesta di liquidazione in denaro della partecipazione detenuta dalla società in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, ai sensi dell'art 24 comma 5 del Testo Unico previsto per le ipotesi di mancata alienazione della stessa;
- di confermare la volontà di procedere all'alienazione dell'intera quota di partecipazione detenuta nella società Suggest Aid s.c. a r.l. mediante negoziazione diretta al socio di maggioranza Link Campus University Of Malta – Società a Responsabilità Limitata (già "Gestione Link spa"), per le motivazioni e con tutte le modalità individuate nel Piano e richiamate in premessa, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 10, secondo periodo del Testo Unico, ed a seguito di deliberazione motivata, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci ed il gradimento previsto dallo statuto, ovvero, in carenza dei requisiti richiesti, all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica diretta alla relativa alienazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa alle società Ancitel spa e Suggest Aid s.c. a r.l. partecipate dal Formez PA;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ex art. 24 del Testo Unico e nei termini ivi specificamente prescritti, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi;



- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di cui all'art. 15 del Testo Unico;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Collegio dei Revisori ed al magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ex art. 12, l. 259/1958.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Marta Leonori

